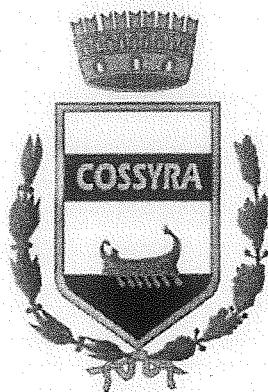


COMUNE DI PANTELLERIA



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL “MERCATO DEL CONTADINO”

SOMMARIO

Articolo I	OBIETTIVI E FINALITA'	3
Articolo II	GESTIONE	3
Articolo III	DATA E LUOGO DI MERCATO	3
Articolo IV	SPOSTAMENTO DI LUOGO E DI DATA DEL MERCATO	3
Articolo V	DIMENSIONAMENTO	4
Articolo VI	RIPARTIZIONE.....	4
Articolo VII	MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE REGIONALI PER PARTECIPARE AL MERCATO	4
Articolo VIII	CRITERI PREFERENZIALI E PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DEI PARTECIPANTI AL "MERCATO DEGLI AGRICOLTORI"	5
Articolo IX	DURATA E LIMITI DELLA CONCESSIONE	5
Articolo X	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	5
Articolo XI	DIVIETI	6
Articolo XII	ALLONTANAMENTO	6
Articolo XIII	ATTREZZATURE	6
Articolo XIV	AFFISSIONE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL POSTEGGIO...	7
Articolo XV	RAPPRESENTANZA	7
Articolo XVI	ASSENZE	7
Articolo XVII	POSTEGGI NON OCCUPATI SORTEGGIO	7
Articolo XVIII	CESSIONE DEL POSTEGGIO	7
Articolo XIX	MERCE AL MERCATO.....	7
Articolo XX	TASSA DI POSTEGGIO.....	7
Articolo XXI	ESAZIONE TASSA DI POSTEGGIO E TOSAP.....	8
Articolo XXII	SANZIONI.....	8
Articolo XXIII	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	8

Articolo I. OBIETTIVI E FINALITÀ

Le presenti norme disciplinano il funzionamento del "Mercato del Contadino", istituito con deliberazione consiliare n. 162 del 20.12.2011.

Il Mercato del Contadino è riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale. Agli operatori del settore agroalimentare si potrà così dare una nuova opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

In particolare il Mercato del Contadino nasce per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere l'educazione alimentare, la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
- promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

Lo svolgimento di mercati contadini riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007 è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

La finalità del presente Regolamento è di fissare le norme per la partecipazione al mercato del Contadino al Comune di Pantelleria, riservato alla vendita diretta da parte degli operatori agroalimentari, fornendo agli operatori stessi la garanzia di poter operare in un contesto idoneo nel rispetto di regole comportamentali certe, promuovere il coinvolgimento ed il partenariato tra l'ente pubblico e gli operatori privati, sperimentare forme innovative di gestione del progetto attraverso l'auto-organizzazione da parte dei produttori con la vendita al pubblico, dei prodotti locali ottenuti per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, di cui al D.Lgs 18-5-2001, n. 228, e Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2007, iscritti al registro imprese di cui all'art 8 della L. 580/93 in terreni ubicati nel Comune di Pantelleria.

Articolo II. GESTIONE

Il mercato è gestito dal Comune di Pantelleria sulla base delle norme contenute nel presente Regolamento e nella Legge.

Con apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale, potrà essere affidata la gestione ad una o più organizzazioni agricole.

Articolo III. DATA E LUOGO DI MERCATO

Il mercato si potrà svolgere tutti i giorni, dalle ore 7.00 alle ore 14.30.

Le giornate, l'orario di vendita e le modalità di accesso all'area del mercatino, saranno stabilite dall'Ufficio SUAP. Il luogo di svolgimento sarà individuato con appositi atti di Giunta Municipale.

Articolo IV. SPOSTAMENTO DI LUOGO E DI DATA DEL MERCATO

Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse. Lo spostamento di luogo e di data dello svolgimento del mercato è deliberato con Ordinanza Sindacale. Dello spostamento di luogo e di data del mercato, l'amministrazione Comunale da pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno una settimana prima dello spostamento, con l'intesa che, in ogni caso, restano in vigore le concessione di posteggio in atto.

Articolo V. DIMENSIONAMENTO

Nell'ambito del mercato i posteggi sono delimitati e numerati progressivamente in base alla disponibilità dello spazio.

Articolo VI. RIPARTIZIONE

I posteggi sono ripartiti in sei sezioni secondo le seguenti specializzazioni merceologiche:

Tip.	Specializzazione merceologica	%
A	Orticoltura e frutta fresca	50
B	Produzioni zootecniche e casearie bovini e ovini	10
C	Orticoltura e frutticoltura trasformata	10
D	Produzioni zootecniche altri animali	10
E	Produzioni biologiche	10
F	Artigianato	10

“Tali percentuali potranno essere derogate in base alle richieste degli agricoltori e valutate dall'ufficio SUAP.”

Nell'assegnazione dovrà essere garantito un posteggio per ogni specializzazione merceologica arrotondando il numero all'unità superiore. Lo spazio destinato al mercato del contadino non potrà ospitare meno di 10 posteggi;

Articolo VII. MODALITA' DI ACCREDITAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE PER PARTECIPARE AL MERCATO

Requisito indispensabile per la concessione del posteggio all'interno del mercato è l'iscrizione all'“Albo delle Imprese Accreditate” tenuto dalla SOAT territorialmente competente.

Le istanze di accreditamento vanno inoltrate, dal titolare dell'azienda, alla Sezione Operativa di Assistenza Tecnica presente nel proprio territorio di appartenenza, utilizzando l'apposito specifico modello. Il predetto Servizio, disporrà l'iscrizione all'“Albo delle Imprese accreditate” ed il rilascio del relativo tesserino identificativo. La validità della certificazione di accreditamento ha la durata di tre anni. Eventuali variazioni aziendali dovranno essere comunicate tempestivamente alla Soat di appartenenza, che provvederà ad aggiornare la relativa scheda.

I partecipanti potranno essere:

- produttori singoli o in associazione temporanea;
- associazione di produttori;
- consorzi di produttori;
- strutture associative ed organizzazioni di categoria;
- operatori dell'artigianato e dell'agro-alimentare;
- associazioni enogastronomiche

L'attività di vendita sarà consentita solo ad imprenditori "accreditati" dal Dipartimento Interventi Infrastrutturali, e che esercitino la propria attività produttiva nell'ambito del territorio siciliano: imprese di cui all' art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580, o dichiarazione del regime di esonero ai sensi del Decreto Legge n. 262 del 3.10.2006;

Articolo VIII. CRITERI PREFERENZIALI E PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DEI PARTECIPANTI AL "MERCATO DEL CONTADINO"

Criteri

Ai fini della stesura della graduatoria dovranno essere utilizzati i seguenti criteri:

- residenza nel territorio Pantelleria;
- tipologia di impresa (1° giovane per età – 2° donna);
- garanzia di copertura della vendita per periodo temporale;
- rappresentanza di Consorzi, Associazioni di produttori, ecc.;
- grado di diversificazione aziendale dei prodotti offerti in vendita.

Selezione dei produttori

Per la selezione dei produttori, l'ufficio, procederà utilizzando le aziende iscritte all' "Albo delle Imprese accreditate" dalla Regione Siciliana. I produttori accreditati ed ammessi al "Mercato del Contadino" dovranno essere riconoscibili dal tesserino, identificativo, così come gli eventuali sostituti.

Selezione dei prodotti

La selezione dei prodotti sarà gestita dall'ufficio che, definirà un'apposita griglia di selezione per la scelta dei prodotti. Alla selezione saranno ammessi, prioritariamente, prodotti tradizionali e locali. Le schede di prodotto dovranno essere sempre disponibili presso l'ufficio preposto. I prezzi esposti devono essere facilmente leggibili e chiari.

Aspetto delle strutture

E' importante che i caratteri distintivi del "Mercato del Contadino" siano chiari e riconoscibili, indipendentemente dalla sede di realizzazione o di comunicazione.

Supporti ed attività accessorie

All'interno del "Mercato del Contadino" si potrà creare un punto informativo, al quale i cittadini possano fare riferimento. Inoltre, si potranno organizzare delle attività collaterali, come ad esempio momenti di educazione al gusto, presentazione di libri, incontri, ecc. al fine di far conoscere al grande pubblico e ai giovani le attività del progetto, favorirne, così, gli sviluppi. Grande attenzione potrà essere riservata ad eventuali "Mercati Tematici" quali: "latte e derivati", "vino ed olio", ecc.. . Sarà possibile anche realizzare gemellaggi con altri mercati in modo da creare un interscambio fra le varie aree produttive nazionali e non.

In caso di richieste di spazi superiori alle disponibilità l'ufficio SUAP potrà procedere all'effettuazione di una turnazione nelle diverse giornate disponibili.

Articolo IX. DURATA E LIMITI DELLA CONCESSIONE

La concessione del posteggio ha una durata di 10 (dieci) anni e può essere rinnovata, ai sensi dell'art. 8 comma 9 della l.r. n.18/95.

Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, ai sensi dell'art.8 comma 12 della Lr. n.18/95.

Il concessionario ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività.

Articolo X. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto:

- a) ad osservare rigorosamente gli orari stabiliti dal presente regolamento;

- b) ad occupare esclusivamente il suolo assegnato;
- c) ad utilizzare banchi di vendita ove disponibili e mantenerli puliti e decorosi;
- d) a vendere prodotti freschi provenienti dalle rispettive aziende;
- e) a tenere bene esposti, in una logica di trasparenza, il prezzo in Euro, su ogni singolo prodotto;
- f) ad esporre il prodotto, in contenitori igienicamente idonei e opportunamente sollevati da terra (minimo 70 centimetri), pulito e senza residui (polvere, terra, resti di lavorazione), la presentazione del prodotto può essere corredata da elementi naturali (foglie ecc), cestini artigianali, cesti in vimini, cassette personalizzate, che arricchiscono l'aspetto complessivo della presentazione;
- g) a trasportare, alla fine della vendita, ogni rifiuto, chiuso negli appositi sacchetti a perdere, nei contenitori sistemati in loco, garantendo, alla chiusura del mercato, la pulizia dell'intera area;
- h) a munirsi della tessera sanitaria per tutti gli addetti alla vendita se richiesta dalle normative vigenti igienico-sanitarie;
- i) ad osservare le norme vigenti in materia sanitaria, con particolare riferimento a quelle riguardanti la vendita di prodotti derivanti dall'allevamento;
- j) ad effettuare la vendita ai sensi della Legge 5/8/1981, n. 441 (peso netto);
- k) a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fondi utilizzati e/o i prodotti venduti rispetto a quanto dichiarato sull'istanza di cui al precedente art. 7;
- l) ad esporre sul banco di vendita un cartello delle dimensioni di cm. 25 x 50 indicante: il Comune di appartenenza; il nominativo e il luogo di provenienza dell'azienda agricola; il numero del posteggio;
- m) a rendere visibile l'autorizzazione alla vendita diretta (Denuncia di inizio dell'attività ex Dlgs n. 228 del 18/05/2001);
- n) le aziende che applicano i metodi della difesa biologica ai sensi del Reg. CEE 2092/91, devono esporre od esibire l'attestazione della certificazione Biologica, che annualmente l'organismo preposto al controllo delle aziende biologiche rilascia all'azienda interessata.

Articolo XI. DIVIETI

Nell'ambito del mercato è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente e da sensali autorizzati.

E' vietato l'ingresso al mercato alle persone in stato di ubriachezza manifesta, agli accattoni, ai saltimbanchi, ai giocolieri, ai suonatori e ai venditori in forma itinerante.

I concessionari dei posteggi non potranno occupare superficie maggiore di quella loro assegnata. E' proibito in modo assoluto di invadere, anche con semplici sporgenze, lo spazio riservato al transito o al passaggio fra diversi posteggi.

E' vietato, nel mercato, l'uso di mezzi di riproduzione sonora e di amplificazione di qualsiasi tipo.

Non può essere consentito lo svolgimento del commercio itinerante nel raggio di cinquanta metri dal mercato, per motivi di pubblico interesse, fondati sull'ordine pubblico e per motivi di viabilità.

Articolo XII. ALLONTANAMENTO

Chiunque con clamori, schiamazzi e turpiloquio si rendesse molesto può essere allontanato dal mercato.

Trattandosi di un concessionario di posteggio può essere privato della concessione del posteggio per sempre o per un periodo di tempo da stabilirsi dall'Ufficio SUAP. I concessionari dichiarati decaduti non hanno diritto a restituzione di tasse né ad indennità alcuna.

Articolo XIII. ATTREZZATURE

Nell'ambito dei posteggi agli assegnatari può essere consentita, previa autorizzazione da parte dell'autorità comunale, l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e la vendita

dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, con diretta pertinenza al settore merceologico in cui operano.

Articolo XIV. AFFISSIONE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL POSTEGGIO

L'uso del posteggio è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi, a pena di decadenza. Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista apposito documento rilasciato dal Comune, contenente la fotografia formato tessera e i dati identificativi del concessionario del posteggio, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio ed il numero distintivo del posteggio;

Articolo XV. RAPPRESENTANZA

Alla vendita del proprio prodotto dovrà assolvere direttamente il titolare dell'azienda agricola, o suo familiare partecipante all'impresa agricola, ovvero da suoi dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, regolarmente assunti.

Articolo XVI. ASSENZE

Il posteggio deve essere occupato entro l'orario stabilito ai sensi dell'art 3 del presente regolamento in caso contrario il concessionario viene dichiarato assente. Ai concessionari che si assentano dal mercatino senza giustificazione per un periodo superiore a quattro settimane consecutive per ogni anno solare sono comminate le sanzioni di cui al presente regolamento. Sono giustificate le assenze per malattia, gravi motivi familiari e per eccezionali eventi atmosferici che, tra l'altro, possono compromettere il raccolto. In questo caso deve esserne data comunicazione al Comune, con allegato quando previsto il certificato medico, entro tre giorni dalla data di inizio dell'evento. In caso contrario vengono considerate assenze.

Articolo XVII. POSTEGGI NON OCCUPATI - SORTEGGIO

L'assegnazione dei posteggi non occupati entro le ore nove dai titolari avviene, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge regionale 18/95, a sorteggio, da effettuarsi in presenza degli aspiranti, di due o più operatori del mercato, e del personale di vigilanza ivi di servizio, in luogo ben noto e precisato a tutti coloro che sono interessati al sorteggio.

Articolo XVIII. CESSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio può essere ceduta solo unitamente all'azienda, ai sensi dell'art. 8 comma 10 della l.r. n.18/95.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

Articolo XIX. MERCE AL MERCATO

L'introduzione e la permanenza della merce al mercato non implica in nessun caso responsabilità a carico del Comune.

Articolo XX ESAZIONE TASSA DI POSTEGGIO E TOSAP

L'esazione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico avviene per versamento postale sul conto corrente intestato al Comune in unica soluzione in ragione di un anno, entro il 31

dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il tributo, sulla base di autorizzazione relativa alla concessione del posteggio.

Il tributo annuo viene computato, sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento.

L'esazione dei tributi comunali avviene, in ogni caso, anticipatamente rispetto alla data di utilizzo dei posteggi.

Articolo XXI. SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste all' art.7 bis del D.Lg.vo 267/18.8.2000 del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ove non ricorrano ipotesi espressamente sanzionate dall' art.20 della Lr. n.18/95 e successive modificazioni e integrazioni.

I titolari di autorizzazione sono altresì passibili dei seguenti provvedimenti amministrativi da parte del Comune:

- a) in caso di prima violazione - diffida;
- b) in caso di seconda violazione - sospensione dell'autorizzazione fino a trenta giorni effettivi di mercato;
- c) in caso di terza violazione - revoca dell'autorizzazione;
- d) in caso di perdita dei requisiti di cui al precedente art. 8 - revoca dell'autorizzazione ed esclusione del diritto di partecipazione a tutti i "mercati degli agricoltori" della Regione Siciliana;
- e) in caso di mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e/o tassa smaltimento dei rifiuti solidi - revoca dell'autorizzazione.

L'imprenditore agricolo, che non sia in grado di poter dimostrare la provenienza dei prodotti dalla propria azienda, viene escluso dal diritto di partecipazione a tutti i mercati degli agricoltori della Regione Siciliana.

Articolo XXII. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs. n. 228/01 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il D.M.20/11/07, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato del Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.